

Frazionabilità della valutazione e chiamata in correità.

di *Francesco Urbinati*

CASSAZIONE PENALE, SEZ. II, 13 NOVEMBRE 2017 (UD. 27 OTTOBRE 2017), N. 51650
PRESIDENTE CAMMINO, RELATORE PRESTIPINO

Sommario: **1.** Il fatto. – **2.** Le condizioni di validità della frazionabilità della valutazione: conferme e precisazioni. **3.** La decisione della Cassazione.

1. Il fatto.

La pronuncia in esame origina dall'impugnazione di una sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Roma, con cui il Collegio confermava la pronuncia di primo grado tramite cui veniva condannato l'odierno ricorrente per il reato di rapina aggravata in concorso in danno di una società, mentre gli altri imputati, contrariamente alla decisione di prime cure, venivano assolti.

Le imputazioni erano scaturite da dichiarazioni auto ed etero accusatorie rese nell'ambito di un altro procedimento penale.

La difesa ricorreva in Cassazione con motivo unico, in base al quale si deduceva l'illogicità della motivazione e la violazione degli artt. 192 e 530 c.p.p., poiché la valutazione frazionata dell'attendibilità della dichiarante, con cui alcuni coimputati venivano scagionati e il ricorrente condannato, era da considerarsi palesemente arbitraria.

2. Le condizioni di validità della “frazionabilità” della valutazione: conferme e precisazioni.

La Suprema Corte, preliminarmente, offre alcune indicazioni in tema di frazionabilità della valutazione e attendibilità parziale delle dichiarazioni.

Afferma la Cassazione che se una parte del “racconto” non è attendibile, ciò non significa che le altre parti, “*intrinsecamente attendibili e adeguatamente riscontrate*”, non lo siano.

Sul punto, tuttavia, debbono essere seguiti i seguenti criteri:

- non deve sussistere un'interferenza fattuale e logica tra la parte considerata inattendibile e le restanti parti;
- l'inattendibilità non deve essere “macroscopica”, cioè in tale contrasto con gli altri elementi probatori sì da compromettere la stessa credibilità del dichiarante;
- la parte della dichiarazione considerata inattendibile deve essere congruamente motivata (“*per esempio, con riferimento alla complessità dei fatti, al tempo*”

trascorso dal loro accadimento o alla scelta di non coinvolgere un prossimo congiunto o una persona a lui cara”), in modo tale da poter ritenere il dichiarante credibile.

La Corte richiama una giurisprudenza consolidata¹, la quale àncora la valutazione alla concretezza delle risultanze probatorie.

Nel caso *de quo* vengono fatte, inoltre, alcune precisazioni che si ritiene utile sintetizzare nel prosieguo.

In primis la Suprema Corte respinge l’osservazione della difesa basata sul *necessario collegamento* delle posizioni processuali degli imputati, tale per cui la colpevolezza del ricorrente sarebbe possibile solo in relazione alla valutazione delle condotte degli altri correi: ne deriverebbe, sulla scorta del ragionamento difensivo, che se manca il collegamento tra i correi allora viene meno la possibilità di condannare l’imputato.

Tali conclusioni non sono condivisibili sulla base di un duplice ordine di motivi:

a) il primo, che rileva per lo più per il caso concreto, che deriva dal fatto che l’assoluzione fosse stata riconosciuta non sulla base dell’inattendibilità delle dichiarazioni, ma in relazione alle carenze probatorie emerse in sede dibattimentale;

b) il secondo, di ordine generale, in base al quale non è condivisibile la tesi difensiva della “*necessaria “solidarietà”*”: infatti è assolutamente plausibile configurare il concorso del ricorrente con altri autori non identificati.

Afferma in definitiva la Cassazione che “*la valutazione della chiamata in correità che contenga accuse nei confronti di più persone può e deve avvenire in modo frazionato per verificare l’esistenza dei riscontri individualizzanti a carico di ciascun accusato (Cass. Sez. I, Sentenza n. 16674 del 10/12/2010 Ud. (dep. 29/04/2011) Rv. 249956), con possibilità, quindi, di attribuire valenza probatoria solo a quelle parti delle dichiarazioni testimoniali suffragate da idonei elementi di riscontro (Cass. Sez. I, Sentenza n. 1031 del 10/11/2005 Ud. (dep. 12/01/2006) Rv. 233375); tanto, a definitiva confutazione della tesi difensiva che dalla recisione del legame tra il C. e gli altri indagati, vorrebbe senz’altro inferire l’impossibilità di un giudizio di colpevolezza a carico del primo*”.

Quindi, la frazionabilità della valutazione non si pone in rapporto di eccezionalità rispetto alla verifica dell’imputazione dei correi, ma deve essere effettuata ogni volta, per far sì che ciascuna condotta venga accertata in concreto, con specifica motivazione per ogni singolo imputato.

La richiamata Cass. Sez. I, n. 16674 del 10/12/2010, aveva già ben indicato come “*la valutazione della chiamata in correità che contenga accuse nei confronti di più persone deve avvenire in modo frazionato per verificare l’esistenza dei riscontri individualizzanti a carico di ciascun accusato, non potendo estendersi l’affidabilità delle dichiarazioni del chiamante, che pure trovino conferme oggettive negli*

¹ Cass. Pen., sez. VI, 03/04/2017, n. 25266, in CED Cass. Pen. 2017; Sez. VI, n. 35327 del 18/07/2013, Arena, Rv. 256097; Sez. VI, n. 6221 del 20/04/2005, dep. 2006, Aglieri, Rv. 233095

accertati elementi del fatto criminoso e soggettive nei confronti di uno dei chiamati, a un altro chiamato sulla base di reciproche inferenze totalizzanti”: la valutazione individuale si dimostra, infatti, quale elemento di garanzia delle posizioni processuali dei correi, i quali, se si accettasse la posizione contraria, vedrebbero estesi automaticamente fatti accertati solo per alcuni degli imputati.

E le dichiarazioni accusatorie, ritornando al punto iniziale, oltre che “*intrinsecamente attendibili*” debbono essere “*adeguatamente riscontrate*”: è la stessa Cassazione da ultimo citata che precisa che la chiamata in correità, per avere valenza probatoria, “*ha bisogno, oltre che di un positivo apprezzamento in ordine alla sua intrinseca attendibilità, anche di riscontri estrinseci, che devono avere carattere individualizzante, e cioè riferirsi a elementi di qualsiasi tipo e natura, anche di ordine puramente logico, ma che riguardino direttamente la persona dell'incolpato, in relazione a tutti gli specifici reati a lui addebitati*”².

3. La decisione della Cassazione.

Sulla scorta di quanto sopra puntualizzato, la Suprema Corte ritiene fondato il ricorso: la Corte di merito, infatti, ha fatto riferimento a riscontri sì “*identificativi*”, ma non “*individualizzanti*”: nel caso di specie, dalle dichiarazioni emerge la presenza dell'imputato nei locali della società rapinata, ma lo stesso era dipendente, quindi il fattore è poco rilevante; inoltre, il fatto che gli esecutori materiali sapessero dell'esistenza del denaro conferma solo il progetto criminale, ma non che l'imputato fosse l'informatore degli stessi.

Puntualizza, infine, che, al di là del caso in esame, i *riscontri individualizzanti* non devono consistere di per sé in una prova, poiché, in tal caso, la condanna si fonderebbe sui riscontri e la chiamata in correità perderebbe ogni valore: il rimando è ad un'altra pronuncia della Suprema Corte, secondo cui “*in tema di chiamata in correità, i riscontri dei quali necessita la narrazione, possono essere costituiti da qualsiasi elemento o dato probatorio, sia rappresentativo che logico, a condizione che sia indipendente e, quindi, anche da altre chiamate in correità, purché la conoscenza del fatto da provare sia autonoma e non appresa dalla fonte che occorre riscontrare, ed a condizione che abbia valenza individualizzante, dovendo cioè riguardare non soltanto il fatto-reato, ma anche la riferibilità dello stesso all'imputato, mentre non è richiesto che i riscontri abbiano lo spessore di una prova "autosufficiente" perché, in caso contrario, la chiamata non avrebbe alcun rilievo, in quanto la prova si fonderebbe su tali elementi esterni e non sulla chiamata di correità*”³.

² Con richiamo delle pronunce conformi, Sez. I, n. 11058 del 02/03/2010, dep. 23/03/2010, Abbruzzese, Rv. 246790; Sez. III, n. 3255 del 10/12/2009, dep. 26/01/2010, Genna, Rv. 245867; Sez. VI, n. 29425 del 09/07/2009, dep. 16/07/2009, Marrazzo, Rv. 244472; Sez. II, n. 13473 del 04/03/2008, dep. 31/03/2008, Lucchese, Rv. 239744

³ Cass. Sez. 3, Sentenza n. 44882 del 18/07/2014 Ud. (dep. 28/10/2014) Rv. 260607